



COMUNE DI COLORNO
PROVINCIA DI PARMA

COPIA

Deliberazione N. 8

del 21 febbraio 2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Approvazione di modifiche al regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.-

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di febbraio alle ore 18:35, convocato nei modi prescritti, il Consiglio Comunale si è riunito, in seduta pubblica ordinaria, in prima convocazione, nella solita sala delle adunanze, nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1)	MICHELA CANOVA	Sindaco - Presidente	X
2)	PIER LUIGI MORA	Consigliere	X
3)	PAOLA BIACCHI	Consigliere	X
4)	MAURIZIO SEGNATELLI	Consigliere	X
5)	DONATELLA CENSORI	Consigliere	deceduta
6)	MARIA JULIA BIZZI	Consigliere	X
7)	MARIA FIORINI	Consigliere	X
8)	GIANNI AZZOLINI	Consigliere	X
9)	VALERIO MANFRINI	Consigliere	X
10)	FILIPPO ALLODI	Consigliere	X
11)	LUIGI CURTI	Consigliere	X
12)	PAOLA TAMANI	Consigliere	X
13)	DOMENICO D'ANIELLO	Consigliere	X
	TOTALE	10	2
	RITA CAVAZZINI	Assessore esterno	X
	VITO GUAZZI	Assessore esterno	X

Assiste il Segretario Comunale, Dott.ssa Nevicella Raimato, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

La Signora Michela Canova, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e procede al sorteggio degli scrutatori che risultano: Maria Fiorini (maggioranza) e Paola Tamani (minoranza).

Presenti in più rispetto all'appello iniziale: -

Presenti in meno rispetto all'appello iniziale: -

Assente Laura Salvetti nominata in surroga della consigliera Donatella Corsi.

Componenti presenti alla trattazione dell'oggetto: 10.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con D.Lgs. 360/1998 è stata istituita l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a decorrere dal 01.01.1999, lasciando ai comuni la facoltà o meno dell'effettiva introduzione nei rispettivi territori;

Considerato che questo ente con propria deliberazione n. 2 del 8 febbraio 2002, esecutiva ai sensi di legge, ha istituito l'addizionale comunale Irpef a decorrere dall'esercizio 2002;

Verificato che l'art. 3 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, (Legge finanziaria 2003), ha provveduto a sospendere le disposizioni dettate dal summenzionato Decreto Legislativo 360/98 per l'esercizio 2003;

- che tale sospensione è stata introdotta anche dalle Leggi finanziarie degli anni seguenti;

Considerato:

- che l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie e ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

- che le suddette modifiche prevedevano la possibilità per i comuni, con l'approvazione di apposito regolamento, di disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

- che l'art. 1, comma 3-bis del suddetto decreto prevede la possibilità di stabilire una fascia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, con l'ulteriore precisazione, disposta dall'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011, che questa deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Considerato inoltre che con propria deliberazione n. 5 del 26 febbraio 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale irpef e la relativa percentuale di applicazione per l'anno 2007 nella misura dello 0,6 per cento con soglia di esenzione pari ad € 12.000,00;

- che con propria deliberazione n. 8 del 26 febbraio 2008, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la modifica all'art. 5 del suddetto regolamento sostituendo l'esenzione prevista in € 12.000,00 con la nuova esenzione di € 13.000,00 e si è confermata, per effetto dell'art. 1 comma 169 della Legge 296/06, l'aliquota nella misura dello 0,6 per cento;

Ricordato che l'art. 1 comma 7 del D.L. 93 del 27.05.2008 convertito dalla Legge 126 del 24.07.2008, così come confermato dall'art. 77-bis comma 30 del D.L. 112/08 convertito con modificazioni dalla Legge n. 133/2008, aveva stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, era sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato;

Visto l'art. 1, comma 11 del D.L. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, con il quale è stata abrogata la sospensione a deliberare aumenti dell'addizionale Irpef disposta dal summenzionato articolo 1, comma 7 del D.L. n. 93/2008, convertito dalla Legge n. 126/2008;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 14 maggio 2012 con cui sono state approvate le modifiche al sopra citato Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche variando, a far data dal 1° gennaio 2012, in aumento la relativa aliquota nella misura dello 0,7% rispetto allo 0,6% del 2011 e contestualmente aumentando la soglia di esenzione da € 13.000,00 ad € 15.000,00;

Viste la propria deliberazione n. 64 del 28 dicembre 2012, n. 7 del 25 febbraio 2014, n. 27 del 28 maggio 2015, n. 10 del 14 aprile 2016, n. 11 del 9 febbraio 2017 e n. 5 dell'8 febbraio 2018 con cui sono state confermate l'aliquota e la soglia di esenzione sopra richiamate;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il Decreto del Ministro dell'interno del 7 dicembre 2018 con cui è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;

Visto il combinato dell'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, (Legge finanziaria 2002), sostitutivo del comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) e dell'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 (finanziaria 2007), che dispongono:

- 1) il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- 2) dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

3) in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Evidenziato che il comma 26 dell'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di bilancio 2016), così come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'art. 13, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19, e successivamente dall'art. 1, comma 37, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205, a decorrere dal 1° gennaio 2018, ha sospeso per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali ad eccezione della Tari;

Vista la Legge 30/12/2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) che non ha prorogato la sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

Vista la deliberazione di G.C. n. 21 del 24 gennaio 2019 con cui si è approvato lo schema del bilancio di previsione 2019-2021 ed i relativi allegati ai sensi degli artt. 151 e 174 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 10 e 11 del D.Lgs. 118/2011;

Considerato che per garantire l'erogazione dei propri servizi e l'equilibrio di bilancio per l'anno 2019 si è inteso adeguare il prelievo dall'addizionale Irpef previsto nel 2018 in € 830.000,00 ad € 940.000,00;

Dato atto che, alla luce delle basi imponibili fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, è possibile lasciare invariata allo 0,7% rispetto al 2018 l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef, incidendo sulla fascia di esenzione portandola da € 15.000,00 ad € 8.500,00;

Ritenuto pertanto di confermare per l'anno 2019 l'aliquota dello 0,7%, riducendo la fascia di esenzione da € 15.000,00 ad € 8.500,00 di reddito imponibile complessivo annuo;

Considerato che la presente deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 4 comma 1 quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, per consentire il rispetto dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte del Consiglio Comunale;

Acquisito il parere favorevole del Revisore unico dei Conti;

Su proposta della Giunta;

Esaminati i seguenti pareri resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del T.U.O.EE.LL. n. 267/00:
Regolarità tecnica: il Responsabile del II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa" 18/02/2019 F.to POLINI
Regolarità contabile: il Responsabile del servizio finanziario – Responsabile II Settore "Favorevole. Si attesta la regolarità contabile" 18/02/2019 F.to POLINI

Con 7 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per alzata di mano, e con l'astensione dei consiglieri Allodi, Tamani e D'Aniello sui 10 componenti presenti

D E L I B E R A

-- di approvare,

per le motivazioni espresse in premessa narrativa, le modifiche al vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla legenda di seguito riportata:

~~cancellato~~

aggiunto o modificato

Art. 5 Esenzione

1. L'addizionale di cui all'art. 1 del presente Regolamento non è dovuta se il reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera complessivamente l'importo di Euro ~~15.000,00~~ **8.500,00**.

2. Se il reddito complessivo supera la soglia di esenzione di Euro ~~15.000,00~~ **8.500,00** di cui al comma 1, l'addizionale di cui all'art. 1 è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo.

-- di dare atto

che il testo risultante a seguito delle modifiche apportate con la presente deliberazione è quello allegato al presente atto (allegato A), che ne forma parte integrante e sostanziale;

-- di dare atto

che la presente deliberazione ha effetto, per le disposizioni indicate in premessa, dal 1° gennaio 2019;

-- di dare atto

che la presente deliberazione verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze ai sensi dell'art. 4 comma 1 quinquies del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44 entro 30 giorni dall'approvazione della stessa;

-- di dare atto

che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi degli artt. 12 e 23 del D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

-- di dichiarare,

con separata votazione, espressa per alzata di mano, con 7 voti favorevoli, nessuno contrario e con l'astensione dei Consiglieri Allodi, Tamani e D'Aniello, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

ALLEGATI

(1_set\segret\cons com\delib\2019\008_allegatoA)

Letto e sottoscritto:

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Michela Canova

F.to Nevicella Raimato

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
li 18 marzo 2019

Visto: La Sindaco

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 18 marzo 2019 (N. 345 REG. PUB.)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile;

è divenuta esecutiva il 29 MARZO 2019
 l'11° giorno dalla pubblicazione.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

mb